



**COMUNE DI FONTANAFREDDA**

Provincia di Pordenone

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI  
VOLONTARIATO**

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE 5 DEL 27.2.1997

**ART. 1**

## **FINALITA'**

Il Comune di Fontanafredda riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato promuovendo la formazione, lo sviluppo e l'autonomia, di associazioni che abbiano quale scopo il conseguimento di finalità di carattere sociale civile e culturale, in particolare nelle seguenti attività:

- Socio assistenziale
- Sanitaria
- Tutela e risanamento ambientale
- Educazione, formazione e cultura
- Sport ed attività ricreative

## **ART. 2 OGGETTO**

Lo scopo del presente Regolamento è quello di disciplinare i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e le organizzazioni di volontariato operanti in loco nel rispetto e con le forme stabilite dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti attuativi.

## **ART. 3 ATTIVITA' DI VOLONTARIATO**

Per attività di volontariato deve intendersi quella proposta in modo personale, spontaneo, gratuito, volto a conseguire meramente fini di solidarietà, quindi scevra da qualsiasi intendimento lucroso, anche indiretto.

## **ART. 4 PRESTAZIONI DI VOLONTARIATO**

L'attività di volontariato non può essere in alcun modo retribuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, che in ogni caso devono essere corrisposte dall'organizzazione di appartenenza.

## **ART. 5 ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO**

Ogni organismo liberamente costituito con le finalità di cui al presente Regolamento che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, è considerato organizzazione di volontariato.

Esso può assumere la forma giuridica più adatta al conseguimento dei suoi programmi fermo restando il fine solidaristico dell'organismo.

## **ART. 6 VINCOLI DEL VOLONTARIATO**

Negli atti costitutivi degli organismi di volontariato, oltre che gli scopi che si prefiggono, devono essere espressamente indicate le prerogative ed i vincoli puntualmente enunciati nell'art. 3 della Legge 11.8.1991 n. 266.

## **ART. 7 ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI**

Le organizzazioni di volontariato devono assicurare i loro aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi all'attività dell'organizzazione stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

## **ART. 8**

## **RISORSE ECONOMICHE**

Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento attraverso:

- contributi degli aderenti
- contributi dei privati
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- contributi di organismi internazionali
- donazioni e lasciti testamentari
- rimborsi derivanti da convenzioni
- altre forme di autofinanziamento nei limiti di quanto previsto dalla Legge 11.8.1991 n. 266 e successive.

Viene istituito il tesserino di riconoscimento ai volontari iscritti in apposito Albo Comunale.

La Giunta Comunale determina le modalità di iscrizione al predetto Albo.

### **ART. 9**

#### **ISCRIZIONE AI REGISTRI DI VOLONTARIATO**

E' fatto obbligo alle associazioni di volontariato iscriversi agli appositi registri istituiti dalla Regione Friuli Venezia Giulia con Legge Regionale 20.2.1995 n. 12, qualora le stesse ritenessero di accedere ai contributi pubblici ovvero stipulare convenzioni con Enti e beneficiare di agevolazioni fiscali.

### **ART. 10**

#### **CONVENZIONI**

Nell'ambito delle finalità e secondo la disciplina del presente Regolamento, il Comune di Fontanafredda può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato operanti in loco che dimostrino attitudine e capacità operativa; tali convenzioni dovranno contenere clausole dirette a salvaguardare la continuità e la durata dell'attività oggetto della convenzione stessa, la verifica delle prestazioni, la qualità delle stesse nonché le modalità di rimborso delle spese.

### **ART. 11**

#### **NORMA TRANSITORIA**

Entro e non oltre un biennio dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sono ammesse forme di convenzioni collaborative o di accesso ai contributi comunali con gruppi di persone anche non organizzate in associazione o associazioni non iscritte all'albo regionale purché le stesse abbiano già svolto attività di volontariato o intendano impegnarsi nel campo della prevenzione e solidarietà sociale, con riferimento ad iniziative o interventi promossi od attuati dalla Amministrazione Comunale.